
Compensazione di iscrizioni a ruolo tramite F24: imputazione di pagamenti parziali ammessa anche per debiti rateizzati?

di [Antonino & Attilio Romano](#)

Pubblicato il 7 Maggio 2024

Le rate di una dilazione concessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione possono essere pagate anche tramite compensazione con crediti erariali simili. Questa opzione permette ai contribuenti di utilizzare i propri crediti fiscali per coprire, anche parzialmente, i debiti tributari, offrendo una flessibilità aggiuntiva rispetto ai tradizionali metodi di pagamento o all'addebito diretto.

In assenza di eventi preclusivi, il **pagamento** delle singole **rate di una dilazione** concessa da Agenzia delle entrate – Riscossione, può avvenire non solo utilizzando i **moduli di pagamento allegati al piano di rateizzazione** o attivando l'**addebito diretto su conto corrente**, ma anche attraverso l'istituto della **compensazione con crediti erariali della stessa natura**. Tale possibilità sembrerebbe essere ammessa dall'art. 31, D.L. 30.5.2010, n. 78, che consente la **compensazione**, anche **parziale**, del debito iscritto a ruolo tramite **mod. F24-Accise**. Il contribuente avrebbe comunque l'**onere di comunicare all'Ente**, tramite la presentazione del **mod. RC1**, di aver effettuato il pagamento in compensazione, specificando, tra l'altro, oltre al numero della cartella rateizzata, il numero della rata del debito oggetto di dilazione.

Modalità di compensazione delle iscrizioni a ruolo con crediti tributari

Come noto, l'art. 31, comma 1, del D.L. 31.05.2010, n. 78, ha introdotto, a decorrere **dal 1° gennaio 2011**, un **divieto di compensazione**, ai sensi dell'art. 17, comma 1 del D.lgs. 09.07.1997, n. 241, dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro, e per i quali è scaduto il termine di pagamento, prevedendo una specifica sanzione in caso di violazione del divieto. A fronte del descritto divieto di compensazione, lo stesso art. 31 ha introdotto la



possibilità, sempre a partire dall'1 gennaio 2011, del pagamento, **anche parziale**, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, demandando di stabilire le relative modalità ad un successivo decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che è stato emanato il 10.02.2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18.02.2011. La facoltà di procedere alla compensazione dei ruoli riguarda anche tutti gli oneri accessori collegati alle imposte e facenti parte delle voci che compongono il ruolo s

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento